

n. 3/2022 R.G. conc. prev.

n. 33/2022 R.G. prefall.



**IL TRIBUNALE DI CROTONE**  
**Sezione civile – Ufficio esecuzioni e procedure concorsuali**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| – dott. Emmanuele AGOSTINI | Presidente rel. |
| – dott. Davide RIZZUTI     | Giudice         |
| – Dott. Antonio ALBENZIO   | Giudice         |

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

**VISTO**

il decreto del Tribunale fallimentare di Verona, datato 1.6.2022, con cui sono stati riuniti in senso atecnico i procedimenti prefallimentare n. 106/2022 R.G. prefall. e, in pendenza dello stesso, di concordato preventivo con riserva n. 11/2022 R.G. conc. prev. ed è stata dichiarata l'incompetenza per territorio dell'ufficio ai sensi dell'art. 9 bis L.F. con trasmissione degli atti all'intestato Tribunale di Crotone;

il disposto del co. 2 dell'art. 9 bis L.F. a tenore del quale il Tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore, che, nel caso di specie, va interpretato nel senso che non occorra alcuna riassunzione o impulso di parte ai fini della prosecuzione del procedimento ex art. 161 co. 6 L.F., ed in caso di mancata omologazione dello stesso, per la delibazione intorno all'istanza di fallimento;

che nel caso di specie occorre provvedere, ove si ravvisi la completezza della scarna documentazione stabilita a corredo del ricorso dallo stesso co. 6 dell'art. 161 L.F., alla emissione del decreto di apertura del concordato in bianco con assegnazione del termine fissato dal giudice, compreso tra sessanta e centoventi giorni – che si riduce a 60 giorni nel

caso quale quello di specie di pendenza di procedimento prefallimentare – con possibilità di proroga di non oltre 60 giorni, per presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo;

### **RITENUTO**

che, in ossequio al condivisibile orientamento della Suprema Corte di cui a Cass. 29740/2018, “*nel caso di presentazione della domanda di concordato con riserva, di cui all'art.162, comma 6, legge fall., come introdotto dall'art. 33 del d.l. 22/6/2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7/8/2012, n.134, il termine che il giudice fissa per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo della norma cit., compreso tra sessanta e centoventi giorni, ovvero il termine fisso di giorni sessanta, previsto dal decimo comma nel caso che sia pendente il procedimento per la dichiarazione di fallimento, decorrono dalla data di presentazione della domanda di concordato*” che nella fattispecie è stata proposta presso il Tribunale di Verona in data 30.5.2022, pendente procedimento prefallimentare, senza che alcun effetto dilatorio del termine ex art. 161 co. 10 possa riconnettersi alla circostanza della declaratoria di incompetenza per territorio che non incide sull’elemento temporale concesso per la predisposizione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3;

### **OSSERVATO**

che i menzionati procedimenti n. 106/2022 R.G. prefall. e n. 11/2022 R.G. conc. prev., attecnicamente riuniti con il ricordato decreto del Tribunale fallimentare datato 1.6.2022, una volta trasmessi all’intestato Tribunale crotonese sono stati iscritti, rispettivamente, al n. 33/2022 R.G. prefall. e n. 3/2022 R.G. conc. prev., con applicazione dei principi della *translatio iudicii*;

### **VISTO**

alla luce di quanto precede, il ricorso, depositato in data 30.5.2022, con cui la **EDIL G S.R.L.S. (C.f. E P.Iva 03426510792)**, corrente in Isola Capo Rizzuto (KR), Via Londra n. 11, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, signor GIARDINO DOMENICO (C.F.: GRDDNC84E11D122D), rappresentata e difesa come in atti, ha proposto una domanda ex art. 161, co. 6 L.F., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

### **PRESO ATTO**

che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese e a trasmetterla al P.M. in sede, e che la ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti;

### **RITENUTO**

che da tale documentazione emerga la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Crotone;

che sia stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda (*sia pure, allo stato, nei termini di cui a Cass. 20725/2017, con la conseguenza della necessità di successiva verifica in ordine al pedissequo rispetto delle forme di cui all'art. 161 co. 4 e 152 L.F. al momento della presentazione della proposta e del piano ai fini dell'ammissibilità*);

che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emergente dalla documentazione allegata, come indicato in dispositivo;

che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre la nomina di un Commissario Giudiziale (*precommissario*), ai sensi dell'art. 161 co. 6 L.F., come modificato dal D.L. n. 69/2013, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura; sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

### **RILEVATO**

che pende procedura prefallimentare n. 33/2022 R.G. prefall., su richiesta di tre dipendenti, per cui è stata disposta la riunione in senso atecnico del ridetto fascicolo alla presente procedura di concordato preventivo n. 2/2022 R.G. conc. prev., con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 161 co. 10 L.F., il termine di cui all'art. 161 co. 6 L.F. è di sessanta giorni (*"prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni"*);

### **P.Q.M.**

Visto l'art. 161, co. 6 e 8 L.F.:

- 1 concede alla ricorrente **termine fino al 29 luglio 2022** per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;
  - 2 nomina i **commissari giudiziali** nelle persone dell'**avv. Marcella Iannopoli**, con studio, in Crotone, alla via Venezia n. 17 e del **dott. Carmelo Fragomeni**, con studio in Crotone, alla via Vecchia Carrara n. 5, i quali dovranno vigilare sull'attività che la ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 L.F. e degli altri obblighi sottoindicati;
  - 3 dispone che la ricorrente:
    - 3.1 entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma di €10.000,00** presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso un istituto di credito che sarà indicato dallo stesso precommissario;
    - 3.2 depositi in Cancelleria, con scadenza mensile, ad iniziare dal 5 luglio 2022 ed a seguire il giorno 5 di ciascuno nei mesi successivi (termine che verrebbe in considerazione unicamente nel caso di accoglimento di ipotetica istanza di proroga), una **SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA** dell'impresa **(che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo)**, trasmettendone una **COPIA** al **commissario giudiziale**, cui dovrà anche inviare una **BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA**, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della **proposta definitiva**, nonché sulla **gestione corrente, anche finanziaria**, allegandovi **l'elenco delle più rilevanti operazioni** compiute, sia di **carattere negoziale**, che **gestionale, industriale, finanziario o solutorio**, di **valore comunque superiore ad €5.000,00**, con l'indicazione della **giacenza di cassa** e delle **più rilevanti variazioni di magazzino**; **il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione di uno degli obblighi sotto indicati**;
- a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:
- a) che non possono essere compiuti, fino alla scadenza del termine, atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;

- b) **che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo**;
  - c) **che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies L.F.;**
  - d) **che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies L.F.;**
  - e) **che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;**
  - f) **che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;**
  - g) **che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità - tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;**
4. DISPONE che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al Giudice rel. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il Commissario riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;
5. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti, al Commissario giudiziale e per gli altri adempimenti di rito.

Crotone, li 16 giugno 2022

IL PRESIDENTE REL. EST.  
*dott. Emmanuele Agostini*